



## Direttiva concernente l'Albo dei revisori LRD dell'OAD FCT

Il Comitato Direttivo dell'OAD FCT, in applicazione dell'art. 42 cpv. 2 ROAD, emana la presente direttiva che disciplina le condizioni di iscrizione all'Albo dei revisori LRD dell'OAD FCT e stabilisce gli obblighi dei revisori LRD.

### Art. 1 Requisiti per l'iscrizione all'Albo

Possono iscriversi all'Albo dei revisori LRD:

- a) i membri dell'OCCT,
- b) le ditte individuali e le società nelle quali i membri dell'OCCT hanno una funzione operativa responsabile,
- c) i revisori abilitati dall'Autorità Federale di sorveglianza dei revisori (ASR) ed iscritti all'Albo dei Fiduciari del Cantone Ticino,
- d) le persone fisiche o giuridiche iscritte all'Albo dei revisori riconosciuti dalla FINMA con abilitazione alla revisione degli IFDS.

### Art. 2 Richiesta di iscrizione all'Albo

Le richieste di iscrizione all'Albo, in forma scritta e corredate dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 1, devono essere inviate all'OAD FCT. Il Comitato Direttivo decide in merito alla richiesta di iscrizione all'Albo sulla base dei documenti prodotti. Contro la decisione del Comitato Direttivo non è data facoltà di ricorso.

### Art. 3 Concetto di indipendenza

#### 3.1

Il revisore nell'ambito dei suoi rapporti personali, nelle relazioni d'affari o finanziari con il cliente soggetto a revisione, veglierà affinché la sua oggettività e la sua indipendenza non siano, effettivamente o in apparenza, minacciate.

#### 3.2

Il revisore non potrà accettare di assumere alcuna funzione di direzione o partecipare al processo decisionale all'interno della struttura del cliente soggetto a revisione.

### 3.3

Il revisore LRD, prima di accettare altri eventuali incarichi dall'affiliato all'OAD FCT di cui effettua la revisione, dovrà accertarsi che l'accettazione di tali incarichi non possa pregiudicare o mettere in pericolo o in discussione la sua oggettività ed indipendenza tanto dal punto di vista effettivo che dell'apparenza.

### 3.4

Il revisore eviterà che il tipo e l'ammontare degli onorari che fatturerà al cliente non siano di pregiudizio, effettivo o apparente, alla propria oggettività ed indipendenza.

### 3.5

Il revisore si assicurerà, mettendo in atto le misure appropriate sia sul piano organizzativo sia sul piano personale, che i legami tra le persone responsabili dell'esecuzione del mandato di revisione LRD ed il cliente soggetto a revisione non diventino così stretti da poter dare l'impressione che l'oggettività e l'indipendenza del revisore LRD siano minacciati od intralciati.

### 3.6

Nel caso di divergenze giuridiche, imminenti o già esistenti, tra il revisore LRD ed il cliente soggetto a revisione LRD, il revisore prenderà tutte le misure necessarie per evitare che venga arrecato pregiudizio, effettivo o in apparenza, alla sua oggettività ed indipendenza.

### 3.7

Il revisore LRD adotterà tutte le misure necessarie per evitare che delle persone che non sono membri della professione possano esercitare qualsiasi influenza sull'attività commerciale e che solo delle persone qualificate possano esercitare un'influenza sull'attività di revisore LRD.

## Art. 4 Obbligo di formazione

I revisori iscritti all'Albo dell'OAD FCT hanno l'obbligo di frequentare i corsi di formazione organizzati appositamente per loro dall'OAD FCT, da un altro Organismo di autodisciplina riconosciuto.

Il Comitato Direttivo deciderà di anno in anno sulla necessità o meno di tenere un corso di formazione obbligatorio per i revisori.

La non osservanza dell'obbligo di formazione, senza validi motivi, comporta per la prima violazione, la comminatoria di un ammonimento, eventuali ulteriori assenze consecutive comportano l'esclusione dall'Albo dei revisori LRD per un periodo minimo di un anno.

La decisione di esclusione pronunciata dal Comitato direttivo è definitiva e inappellabile per i revisori che non sono anche membri dell'OAD FCT.

## Art. 5 Obblighi dei revisori ed esclusione dall'Albo

Il revisore LRD deve verificare annualmente o a scadenza triennale, in caso di autorizzazione dell'affiliato al ciclo di revisione pluriennale, se l'affiliato all'OAD FCT ha osservato tutti gli obblighi indicati all'art. 8 ROAD. Il revisore LRD deve allestire un rapporto relativo alle verifiche e agli accertamenti eseguiti in applicazione della Direttiva sul concetto di controllo dell'OAD FCT e delle indicazioni ricevute nei corsi di formazione obbligatoria. Le carte di lavoro devono essere messe a disposizione del Comitato Direttivo dell'OAD FCT su sua semplice richiesta.

Nel caso in cui il revisore LRD violasse i propri obblighi, in particolare nel caso di attestazioni non conformi al vero, potrà essere escluso dall'Albo dei revisori LRD dell'OAD FCT per un periodo di 3 anni al massimo. In casi gravi l'esclusione può essere pronunciata per più di 3 anni, per casi bagatella può essere comminato un ammonimento.

Il mancato o il tardivo invio del rapporto di revisione annuale all'OAD FCT rappresenta una violazione degli obblighi del revisore LRD che può comportare per singoli casi l'ammonimento, mentre per violazioni continuative la sospensione, per un periodo massimo di un anno, dall'Albo dei Revisori LRD dell'OAD FCT. Sono esclusi i casi in cui la responsabilità è da ascrivere esclusivamente al comportamento dell'affiliato.

La decisione del Comitato Direttivo in merito all'esclusione del revisore dall'Albo è definitiva e inappellabile per i revisori che non sono anche membri dell'OAD FCT.

La presente direttiva è stata approvata dal Comitato Direttivo dell'OAD FCT in data 10 luglio 2003 e da lui parzialmente modificata il 25 ottobre 2007, il 5 maggio 2008, il 29 agosto 2011 e il 27 giugno 2012, approvata dalla FINMA il 2.11.2012. Entra in vigore il 1 gennaio 2014.

**Per l'OAD FCT**

**Massimo Tognola**  
**Presidente**

**Luca Confalonieri**  
**Segretario**